MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone
ISTITUTO COMPRENSIVO "MORO-LAMANNA"
Via Petrarizzo – 88838 MESORACA (KR) Tel. 0962 614640
Cod. Mecc. KRIC827001 - C.F. 91022800790 - Cod. Univoco UFLZ8G
e-mail: kric827001@istruzione.it pec: kric827001@pec.istruzione.it web: www.icmorolamanna.edu.it

KRIC827001 - A222E38 - CIRCOLARI - 0000005 - 29/08/2023 - UNICA - U
KRIC827001 - A222E38 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005681 - 29/08/2023 - VII - U

Al Personale Docente e A.T.A.

dell'I.C. Moro Lamanna di Mesoraca

- *Loro sedi*

Al sito web

Oggetto: Fruizione benefici L. 104/92 e pianificazione mensile per A.S. 2023/2024

Con la presente si comunica al Personale in indirizzo che sulla base delle indicazioni fornite dall'art. 24 Legge n. 183 del 04/11/2010, dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010, dal D.Lgs del 18/07/2011, n. 119, dalla Circolare INPDAP n. 17 del 17/11/2011, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2012 e dalle Circolari Inps n. 45 del 01/03/2011 e n. 32 del 06/03/2012, per la fruizione dei permessi relativi dalla Legge n. 104/92, **il personale è tenuto a presentare annualmente la documentazione relativa alla richiesta dei benefici.**

Alla luce delle recenti disposizioni normative ed al fine di rendere compatibili le richieste dei permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche della scrivente Istituzione Scolastica, con la presente si forniscono le seguenti **direttive** in merito:

A) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEG GE 104/92:

1. **Conferma dell'istanza presentata nell'anno scolastico precedente (Allegato n. 1)**

   Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli artt. 75 e76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a produrre ***autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92*** relative all'anno scolastico precedente.

2. **Richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 (Allegato n. 2)**

   La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/1992 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/1992.

KRIC827001 - A222E38 - CIRCOLARI - 0000005 - 29/08/2023 - UNICA - U
KRIC827001 - A222E38 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005681 - 29/08/2023 - VII - U

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- Domanda in carta semplice (Allegato n.2), nella quale dichiarare che:

1. L'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
2. Nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/1992 per lo stesso assistito;
3. Lo stato di convivenza o meno con l'assistito.
4. Autocertificazione o certificazione attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito;
5. Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito.

Ai fini della concessione dei permessi è necessario presentare quanto prima tutta la documentazione richiesta (All.2) o l'autocertificazione attestante la situazione invariata rispetto a quanto depositato nel trascorso anno scolastico agli atti della Scuola (All.1).

In entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, verrà emesso apposito DECRETO AUTORIZZATIVO valevole per l'a.s. in corso.

B) MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI:

La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale. In merito alla fruizione di detti permessi, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "*Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità*" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 del- la Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'01.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "*Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione*". Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso **(utilizzando l'apposito modello disponibile su Modulistica Nuvola)**, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione".

KRIC827001 - A222E38 - CIRCOLARI - 0000005 - 29/08/2023 - UNICA - U
KRIC827001 - A222E38 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005681 - 29/08/2023 - VII - U

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "*devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti*".

Inoltre, secondo l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile.

Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero.

L'art. 33, comma 6, della Legge n. 104 del 1992 prevede, altresì, che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo: Il comma 2 dell'articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo. Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese, non frazionabili in ore. Per il solo personale ATA la fruizione ordinaria, a giornate intere, e quella frazionata che prescinde dall'orario di lavoro (ad esempio 7h e 12 minuti) è espressamente prevista dal vigente CCNL sottoscritto il 19/04/2018 all'art 32, che sostituendo l'articolo 15 del previgente CCNL 2007 () così recita: "*I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.*"

Naturalmente, anche la modalità di fruizione dei permessi mensili riferiti ad "handicap gravi" deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni spettanti e accordabili.

Si rammenta che i permessi mensili devono essere formalmente richiesti, non semplicemente comunicati con congruo anticipo.

Inoltre, il D. Lgs 119/2011 ha modificato la legge 104/1992 introducendo il comma 3 bis dell'art. 23, che ha innovato rispetto a quanto precedentemente disposto relativamente ai casi in cui il lavoratore che presta assistenza risieda in comune differente dal familiare disabile assistito. In particolare, il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere il familiare in condizione di grave disabilità, residente in un comune differente dal proprio e comunque ad una distanza stradale superiore a 150 km, deve attestare l'effettivo raggiungimento del familiare con disabilità, al quale presta assistenza, e quindi il suo luogo di residenza.

In questo caso il lavoratore deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Si rende noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Si porta a conoscenza, inoltre, del personale scolastico che, ai sensi dell'art.20, comma 3, della Legge 102/2009, l'Amministrazione scrivente può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere

direttamente alla commissione ASL gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92.

Infine, si ricorda che il Dirigente potrà procedere, tramite le forze dell'ordine o gli Enti competenti, ai sensi della legge 445/2000, alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; l'eventuale difformità, rispetto al vero, delle dichiarazioni comporterà la denuncia per reato di falso e la decadenza del beneficio in esame.

In allegato i format dei modelli da utilizzare per la comunicazione de quo, da inviare almeno una settimana prima dalla richiesta della fruizione dei permessi all'indirizzo di P.E.O. istituzionale kric827001@istruzione.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta FERRAZZO

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39 del 1993

KRIC827001 - A222E38 - CIRCOLARI - 0000005 - 29/08/2023 - UNICA - U
KRIC827001 - A222E38 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005681 - 29/08/2023 - VII - U